

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI MELENDUGNO E TORCHIAROLO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di MELENDUGNO C.F. 80010060756 (classe 3[^]) legalmente rappresentato dal Sindaco, Vittorio Potì ed il Comune di TORCHIAROLO C.F. 80002110742 (classe 3[^]) legalmente rappresentato dal Sindaco Giovanni Del Coco, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Melendugno con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Torchiarolo con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Melendugno(LE) e di Torchiarolo(BR), stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa. A seguito della presente convenzione ed in considerazione della popolazione dei due enti, la fascia dei comuni diventa di 2[^] classe.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Melendugno assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 4 (quattro), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta)

giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da trasmettere all'altro comune con raccomandata A/R.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Melendugno, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, in accordo con il Sindaco del comune di Torchiarolo.

Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco precedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Melendugno, sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Melendugno, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Al Segretario comunale della segreteria convenzionata potrà essere concesso, inoltre, un compenso aggiuntivo a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico per eventuali funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato. Al Segretario comunale della segreteria convenzionata spetta un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l'accesso alle diverse sedi, ai sensi del contratto collettivo di categoria.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 50% a carico del Comune di Melendugno;
- b) 50% a carico del Comune di Torchiarolo;

Ogni trimestre il Comune di Melendugno comunicherà al Comune di Torchiarolo il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Torchiarolo provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o dal Vice segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune di Melendugno, sede della convenzione, che provvede, in accordo con il Sindaco del Comune di Torchiarolo, a nominarlo tra i funzionari di categoria D dei due comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 98, del D.Lgs.vo 267/2000, a turno qualora in entrambi i comuni sia prevista tale figura.

Per il periodo di reggenza o supplenza, agli incaricati di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento per

supplenza fino a 60 giorni e nella misura del 25% per le supplenze di durata superiore. Il trattamento economico dei predetti funzionari e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i due comuni in parti uguali.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Melendugno: _____

Comune di Torchiarolo: _____